

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifica dell'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 175 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 5 della legge 7 maggio 1965, n. 430, stabiliva che fino alla data del 31 dicembre 1967 non sarebbe stata applicata la disposizione di cui all'articolo 47 del citato ordinamento che prescrive il requisito del biennio di funzioni direttive o ispettive per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di Corte d'appello e qualifiche equiparate (ex grado quinto).

Pertanto, ai fini della partecipazione agli scrutini per merito comparativo per il conferimento delle suddette promozioni, relative alle vacanze degli anni 1968 e successivi, sarebbe necessario che i cancellieri capi di tribunale e i segretari capi di procura di prima classe (ex grado sesto) abbiano esercitato per almeno due anni funzioni direttive o ispettive.

Senonchè, l'applicazione della norma dell'articolo 47 determina l'insorgere di gravi problemi in quanto il ritardo nell'espleta-

mento degli scrutini per la promozione all'ex grado 5° e all'ex grado 6°, causato soprattutto da numerose decisioni di annullamento del Consiglio di Stato, ha creato situazioni giuridiche inique ed assurde per moltissimi funzionari.

Infatti, con decreto ministeriale 13 dicembre 1971 sono stati promossi all'ex grado 6° ben 483 funzionari, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1965 (32 funzionari), dal 1° gennaio 1966 (30 funzionari), dal 1° gennaio 1967 (30 funzionari) e dal 1° gennaio 1968 (391 funzionari), i quali hanno maturato il diritto a partecipare agli scrutini per la promozione all'ex grado 5° allo scadere dei quattro anni previsti dall'articolo 47, e cioè, rispettivamente, al 31 dicembre degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, scrutini non ancora espletati. A tali date, però, essi non hanno avuto, e non per colpa loro, la possibilità di acquisire il titolo necessario del biennio di funzioni direttive o ispettive e la mancanza di tale requisito rende impossibile la loro partecipazione allo scrutinio per la promo-

zione alla qualifica superiore alla scadenza del periodo di anzianità prescritto.

A ciò aggiungasi che il biennio prescritto dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, numero 922, non si appalesa indispensabile, perchè (come fu rilevato anche nella relazione ministeriale al disegno di legge presentato dal Governo il 9 ottobre 1971 alla Camera dei deputati) i funzionari promossi all'ex grado sesto sono stati già ritenuti idonei alle funzioni direttive.

Stando così le cose si propone di eliminare il requisito del biennio di funzioni diret-

tive o ispettive ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione all'ex grado quinto, modificandosi la norma di cui all'articolo 47 dell'ordinamento delle cancellerie, sostituito dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922. A ciò si provvede con il presente disegno di legge che viene presentato nel testo in cui il disegno di legge n. 1760 — V Legislatura — (d'iniziativa del senatore Giovanni Leone) rivolto allo stesso fine, fu approvato in sede deliberante dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana di giovedì 2 dicembre 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, numero 922, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a cancelliere capo della Corte di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1968.